

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

DETERMINA n. 89 del 15-04-2026

OGGETTO: Criteri per la definizione dei parametri di competenza dell'Ente Territorialmente Competente nell'attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) da utilizzarsi in sede di prima predisposizione all'interno del periodo regolatorio 2026-2029.

CIG:

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 *"Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali"*, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 *"Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)"*, che ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata *"Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti"*;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha attribuito all'Autorità per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati e tra le funzioni attribuite ARERA detiene anche la predisposizione e l'aggiornamento del Metodo Tariffario per la determinazione del corrispettivo del servizio integrato dei rifiuti;

VISTA la Deliberazione 387/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, con cui ARERA ha approvato gli obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani;

VISTA la Deliberazione 374/2025/R/RIF del 29 luglio 2025, con cui ARERA ha approvato il Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e l'aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/Rif;

VISTA la Deliberazione 397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025, con cui ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti per il periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3);

VISTA la Deliberazione 1/2025-DTAC del 7 novembre 2025, con cui ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione delle tariffe prevede che i gestori predispongano il Piano Economico Finanziario “grezzo” per i servizi di propria competenza e trasmetta all’Ente Territorialmente Competente, al quale è demandato l’onere di validazione del Piano per consentire ai Comuni i successivi adempimenti inerenti all’approvazione dell’articolazione tariffaria;

CONSIDERATO che le funzioni attribuite all’Ente Territorialmente Competente sono di competenza dell’AGER - Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, quale unico organo di governo a livello regionale per le funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti;

PREMESSO che AGER, in qualità di Ente territorialmente competente (ETC) ai sensi del MTR-3 di ARERA, è tenuto a elaborare le ipotesi di aggiornamento delle modalità di calcolo dei parametri e dei coefficienti di propria competenza, da applicare ai PEF in sede di prima predisposizione all’interno del vigente periodo regolatorio, ed in particolare si specifica che:

- il comma 2.2 del MTR-3 dispone che ba è il fattore di sharing dei proventi ARa e $ARSC,a$, il cui valore è determinato dall’Ente territorialmente competente secondo quanto previsto all’articolo 3 - nell’ambito dell’intervallo $[0.2,0.9]$ - in ragione del potenziale contributo dell’output recuperato al raggiungimento dei target europei;
- il comma 3.1 del MTR-3 dispone che in ciascun anno $a = \{2026,2027,2028,2029\}$, il fattore di sharing dei proventi ba di cui al comma 2.2 è quantificato dall’Ente territorialmente competente sulla base delle valutazioni dal medesimo compiute in merito:
 - al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($v_{1,a}$), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari.
 - al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($v_{2,a}$), anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero.
- l’articolo 4 del MTR-3 definisce i criteri e i relativi parametri e coefficienti volti alla determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;
- il comma 4.2 del MTR-3 dispone che X_a è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall’Ente territorialmente competente sulla base di quanto previsto all’articolo 6;
- il comma 4.2 del MTR-3 dispone che K_a è il coefficiente che esprime gli obiettivi di potenziamento del servizio, da distinguere in consolidamento e in miglioramento, fissati dall’Ente territorialmente competente in coerenza con la normativa e/o la pianificazione d’ambito, e verificabili tramite opportuni indicatori quali, a titolo esemplificativo, la percentuale di raccolta differenziata, l’efficacia delle attività di recupero e riciclo delle frazioni differenziate, espresse dai macro-indicatori R1 e R2, gli standard previsti dal TQRIF, nonché l’adozione di sistemi di misurazione puntuale; tale coefficiente può essere valorizzato secondo quanto indicato nella tabella di cui al comma 5.2;
- l’articolo 6 dell’Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/RIF, così come modificato dalla deliberazione 374/2025/R/RIF, definisce il Macro-indicatore **R1**- Efficacia dell’avvio a riciclaggio degli imballaggi;

- l'articolo 7bis della deliberazione 374/2025/R/RIF (RQTR) definisce il Macro-indicatore **R2** - Efficacia dell'avvio a riciclaggio della frazione organica;

RITENUTO che l'Agenzia, in qualità di ETC, debba procedere alla valorizzazione di detti coefficienti secondo criteri di raggiungimento degli obiettivi di tutela ambientale e sostegno all'economia circolare, di tutela dell'utenza, e di garanzia dell'equilibrio economico delle gestioni;

CONSIDERATO che la valorizzazione dei coefficienti deve essere condotta, ai fini della predisposizione delle Entrate Tariffarie dei PEF 2026-2029 con riferimento ai risultati ottenuti nell'annualità 2024 (e 2025 se disponibili), come previsto dall'impostazione complessiva dei costi efficienti dell'anno (a-2) riconosciuti dalla regolazione ARERA;

CONSIDERATO che i risultati di raccolta differenziata dell'anno 2024, da utilizzare ove necessario per la valorizzazione dei parametri richiesti, sono stati approvati dalla Regione Puglia con le Determinazioni Dirigenziali della Sezione Ciclo rifiuti e Bonifiche di cui ai nn. 69 del 9/4/2025 e 92 del 16/5/2025;

RITENUTO opportuno procedere all'aggiornamento dei criteri utilizzati per la definizione dei parametri di competenza dell'ETC da utilizzarsi in sede di prima predisposizione all'interno del periodo regolatorio 2026-2029 in applicazione del MTR-3;

CONSIDERATA la necessità, al fine di elaborare le proposte di determinazione delle Entrate Tariffarie per ciascun ambito tariffario in sede di prima predisposizione ai sensi del metodo MTR-3 per il periodo regolatorio 2026-2029, di approvare i criteri elaborati dalla struttura tecnica dell'Agenzia per il calcolo dei parametri e dei coefficienti di competenza dell'ETC da utilizzarsi in sede di prima predisposizione all'interno del periodo regolatorio 2026-2029, contenuti nel documento allegato alla presente, il quale costituisce parte integrante del presente provvedimento;

VISTI:

- la deliberar ARERA n. 387/2023/R/RIF del 3 agosto 2023;
- la delibera ARERA n. 374/2025/R/RIF del 29 luglio 2025;
- la delibera ARERA n. 397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025;
- la delibera ARERA n. 1/2025-DTAC del 7 novembre 2025;
- la l.r. 24/2012 e ss.mm.ii.;

Tutto quanto su premesso,

DETERMINA

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI APPROVARE il documento tecnico allegato alla presente deliberazione, contenente i criteri per la definizione dei parametri e dei coefficienti di competenza dell'Ente Territorialmente Competente da utilizzarsi in sede di prima predisposizione all'interno del periodo regolatorio 2026-2029 in applicazione del MTR-3;

DI NOTIFICARE il presente atto ai Comuni pugliesi e ai Gestori dei servizi di igiene urbana operanti sul territorio pugliese;

DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al D.Lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale”.

Estensore dell’Atto:
Avv. Angelo Pansini

Il Direttore Generale
Avv. Angelo Pansini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D .Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.